

PARTE I
LA GIUSTIZIA RIPARATIVA:
FORMANTI E NOZIONE

INCIPIIT

H. SIMBERG, *L'angelo ferito* (olio su tela, 1903)
(Ateneum Art Museum, Helsinki)



Per iniziare il discorso sulla giustizia riparativa proponiamo al lettore l'opera «L'angelo ferito», realizzata dal pittore finlandese Hugo Simberg nel 1903, che compare anche nella copertina del volume.

È una tela suscettibile di molteplici interpretazioni – per lo più affidate allo spettatore, giacché l'Autore non ha mai inteso rivelare quale fosse l'universo simbolico di riferimento del dipinto – scelta perché, ai nostri occhi, evoca due diverse realtà, entrambe fortemente legate alla giustizia riparativa: la *vulnerabilità* e la *cura*.

La *vulnerabilità* è richiamata dalla delicatezza della figura dell'angelo, ritratto

in forma di bambina recante in mano un mazzolino di bucaneve, simbolo della purezza; sulla destra, innegabile sebbene non vistosa, una traccia di sangue tinge il bianco immacolato dell'ala.

Più che chiedersi se esistano o meno gli angeli è bene domandarsi se gli angeli siano simboli o miti oppure esseri forniti di carattere personale eminentemente spirituale, senza dimensione corporea. Se osserviamo le culture e gli ambienti delle credenze sugli angeli, scorgiamo una miscela di combinazioni antropologiche, cosmologiche e teologiche all'origine di queste figure. La motivazione fondamentale che ha spinto a ricorrere alle presenze angeliche è l'esistenza dell'eterna lotta tra il bene e il male, tra l'istinto di vita e quello di morte, tra l'amore e l'odio, tra la ragione e il sentimento, tra la norma e la trasgressione: tensioni tra opposte polarità sempre vissute drammaticamente e dolorosamente dall'uomo.

Tra le culture in cui si radicano le origini del credere alle figure angeliche spicca quella ebraica. Nella lingua semitica, il termine *mal'āk* – che significa messaggero, incaricato di una funzione anche terapeutica – possiede una forte associazione con il termine *móelcæk*, che significa re, sovrano. Una lettura congiunta dell'etimologia dei due termini fa pensare che l'angelo sia chiamato a diventare il sovrano di sé stesso e delle relazioni che intrattiene, nella consapevolezza che, desiderando portare il bene, incontra il male che lo ferisce, lo segna. La ferita non è nel corpo, che non possiede, ma nello spirito. L'arte la rappresenta con il sanguinamento dell'ala.

In questa ferita dell'angelo, simbolicamente, ritroviamo la ferita presente nell'animo del reo, della vittima e della comunità: ogni realtà umana, individuale o collettiva, dopo la commissione di un reato, è ferita nel profondo.

Ne «L'angelo ferito», una benda cinge la fronte della delicata figura ritratta da Simberg, tanto che a malapena si scorgono le ciglia chiuse: è fascia che rimanda alla sofferenza o forse alla cura? È benda che copre lo sguardo quasi a dire che, una volta ferito, l'angelo è in balia dei soccorritori e non vede ciò che è attorno, né dove viene portato? Oppure è simbolo del dolore provato o in atto? ¹

L'allegoria di Simberg rimanda, *in primis*, come abbiamo detto, alla dimensione della vulnerabilità, spesso cifra comune delle vittime di un reato. Non inganni, tuttavia, il binomio vittima-purezza. Non sempre, infatti, la vittima può assumere le vesti immacolate dell'angelo: basti pensare che talune vittime possono aver dato un contributo alla genesi del crimine (come nei reati legati alla criminalità organizzata) o essere state, a loro volta, carnefici (pensiamo all'agente violento che soccombe in caso di legittima difesa, o ai casi di legittima difesa anticipata in-

¹ Secondo un'interessante ipotesi interpretativa, proposta da Lo Conte, il quadro conterrebbe la rappresentazione della malattia patita da Simberg (l'artista fu affetto da meningite). L'opera è altresì stata messa in correlazione con una connotazione sociale e politica (l'angelo incarnerebbe la rappresentazione della Finlandia sotto il giogo straniero). Nel 2006 il dipinto è stato votato quadro nazionale finlandese. Cfr. A. LO CONTE, *Hugo Simberg tra simbolo e tradizione*, in *La Rondine*, 23 ottobre 2010, disponibile a: <http://www.larondine.fi/cultura/hugo-simberg-tra-simbolo-e-tradizione.html>.

nescati da reiterati maltrattamenti)². Ciò non toglie che la vittima vada trattata in modo *individualizzato* e *dignitoso*, anche all'interno di un processo pensato e strutturato per accertare la colpevolezza dell'accusato e infliggergli la «giusta» pena³.

Che fare quando la sofferenza lascia il segno? Come ripristinare lo spirito puro della giustizia, raffigurato nel mazzolino di bucaneve che l'angelo trattiene con la mano destra?

L'esperienza del male in tutte le sue dimensioni – fisico, psicologico, morale o, ancora, derivante dalla percezione angosciata della propria limitatezza naturale – genera risposte diverse. La presenza del male, che potremmo definire *cosmico*, include manifestazioni di disordine, imperfezioni, manchevolezze tipiche della condizione umana, mai statica e ripetitiva bensì dinamica. L'immanenza del male rimanda altresì alle domande *ultime*, alle domande *di senso profonde*.

Ed ecco che ci avviciniamo al profilo della *cura*, rappresentato, nel dipinto, dalla lettiga, rudimentale e improvvisata, tenuta in mano da due fanciulli, uno dei quali guarda cupamente davanti a sé, mentre l'altro rivolge lo sguardo verso lo spettatore, quasi a voler condividere l'autoevidenza del dolore e la mesta necessità del soccorso. Non è dato sapere se i due bambini sono coloro che hanno ferito l'angelo o se sono estranei. Resta il fatto che ne «L'angelo ferito» leggiamo la sofferenza e la riparazione, che emerge in filigrana nella «dedizione» insita nel gesto del soccorso.

La Giustizia riparativa entra in punta di piedi nel disordine del conflitto, dove le persone sono vulnerabili, deboli, fragili, ferite. Non ha la presunzione di trovare soluzioni perché non disconosce la complessità. Non è buonista, semplicatrice, superficiale o ingenua. Inizia con la calma forte di chi non spegne nessuna fiammella di speranza; avanza ponendosi accanto e sollevando la «lettiga» per dire l'attenzione che intende curare. Prima di essere norma positiva è condizione profonda del vissuto. Lo spirito della Giustizia riparativa guarda al *prima* del reato per recuperare quanto c'era di buono, per salvaguardare la bellezza del «mazzolino di bucaneve»; è consapevole del grande mistero del pensiero e del cuore umano ma anche della possibilità che l'uomo stesso ha di trascendersi costantemente per recuperare la sua autentica individualità e la sua essenziale socialità.

L'opera di Simberg – normalmente utilizzata per introdurre il discorso sulle vittime nell'ambito del corso di «Giustizia riparativa e mediazione penale» che teniamo all'Università degli Studi dell'Insubria – rende, a nostro parere, con immediatezza, l'irrinunciabilità del *prendersi cura* di chi ha subito un danno o una

² La zona grigia in cui si collocano le vittime che possono aver assunto anche il ruolo di carnefici è narrata magistralmente da P. LEVI, *I sommersi e i salvati*, Einaudi, Torino, 2007, p. 26.

³ È interessante notare come la Direttiva 2012/29/UE parli di trattamento individualizzato della vittima e come la Direttiva 2016/800/UE chieda il trattamento individualizzato del minore autore di reato. In entrambi i casi si ricorre alla formula «*individual assessment*».

deliberata inflizione di sofferenza. Per questo sembra adeguata a rappresentare il «cuore» della giustizia riparativa, da intendersi primariamente come una *giustizia che cura*, che guarda alla vittima come al destinatario di ascolto, di attenzione, di riparazione del danno o dell'offesa con modalità sia simboliche, sia materiali.

CAPITOLO I

IL BINOMIO REO-VITTIMA
AL CENTRO DEL SISTEMA PENALE

SOMMARIO: 1. La forza delle parole. – 2. La rilevanza della vittima nelle fonti giuridiche sovranazionali. – 3. Nozione criminologica e tipologia di vittime. – 3.1. La classificazione delle vittime legata alle caratteristiche personalogiche e al tipo di illecito. – 3.2. Gli interventi a favore delle vittime tra esigenze di tutela e istanze di controllo del crimine. – 4. Le radici giuridico-culturali italiane dell'interesse per le vittime di reato. – 4.1. Le radici culturali e criminologiche. – 4.2. Le radici storico-giuridiche.

«Dalla prima infanzia sino alla tomba qualcosa in fondo al cuore di ogni essere umano, nonostante tutta l'esperienza dei crimini compiuti, sofferti e osservati, si aspetta invincibilmente che gli venga fatto del bene e non del male».

(SIMONE WEIL, *La persona e il sacro*, 1943)

1. *La forza delle parole*

In un discorso di giustizia si confrontano idee «grandi». I dettagli regolativi sono questioni di diritto in cui sono costantemente affacciati pratici, legulei, interpreti e, ovviamente, i legislatori storicamente dati, autori «vani ed incerti»¹ – come definiti icasticamente da Montaigne – che misurano scarti più o meno marcati tra l'ideale (la giustizia) e il reale (la norma).

La giustizia riparativa appartiene all'orizzonte delle idee grandi²: essa plasma prassi, fa sorgere modelli, crea paradigmi e lo fa a partire da un'idea, incarnata nel termine «riparazione», che si scolpisce progressivamente nella storia del pensiero giuridico.

¹ M. DE MONTAIGNE, *Saggi*, II, Adelphi, Milano, 1992, p. 1433 s.

² Cfr. F. PALAZZO, *Giustizia riparativa e giustizia punitiva*, in G. MANNOZZI-G.A. LODIGIANI (a cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, il Mulino, Bologna, 2015, p. 77.

La prima e più importante «intuizione» della giustizia riparativa è che il reato rappresenta ben più della semplice violazione di una norma giuridica: esso è violazione delle persone e delle relazioni interpersonali³, in una parola è violazione dei diritti individuali delle vittime⁴. Sulla base di questo assunto, si ritiene che la giustizia non possa essere perseguita unicamente mediante la punizione del colpevole⁵. Principale obiettivo della giustizia riparativa è la *riparazione*, nel massimo grado possibile, del danno, o meglio dell'*offesa* arrecata a *vittime* individuali e allargate, dirette e indirette, ma anche alla *comunità* la quale ha vissuto direttamente o di riflesso la vicenda criminale.

Nel termine «riparazione» c'è la forza straordinaria di una teoria in embrione⁶: il pensiero si identifica a tal punto con la parola che lo contraddistingue da confermare la potenza del linguaggio, del *performativo* che rende possibile il «fare cose con le parole»⁷.

La storia della giustizia riparativa è dunque la storia di un'*idea* ed anche la storia di un *nome*. Nel prosieguo del lavoro ci occuperemo dapprima dell'*idea* e del *nomen* della giustizia riparativa; successivamente analizzeremo, di quest'ultima, i singoli metodi, le potenzialità e i limiti che incontra.

Il nostro ideale viaggio attraverso la giustizia riparativa è destinato inevitabilmente ad incontrare, a più riprese, i territori del diritto penale, perché è precisamente nel contesto di una crisi senza precedenti della moderna penalità⁸

³ Cfr. H. ZEHR, *Changing Lenses. A New Focus on Crime and Justice*, Herald Press, Scottsdale, 1990, p. 31. Cfr. anche T. NEWELL, *Forgiving Justice. A Quaker vision for criminal justice*, Quaker Books, London, 2007, secondo il quale: «Restorative Justice sees crime as injury rather than law-breaking and justice as healing rather than punishment»; R.E. BARNETT, *Restitution: A New Paradigm of Criminal Justice*, in *Ethics*, 87(4), 1977, pp. 279-301. Nella letteratura italiana v. E. VENAFRO, *Brevi cenni introduttivi sull'evoluzione della tutela della vittima nel nostro sistema penale*, in E. VENAFRO-C. PIEMONTESE (a cura di), *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2004, p. 12 s.

⁴ Cfr. G. BAZEMORE, *Rock and Roll, Restorative Justice, and the Continuum of the Real World: A Response to "Purism" in Operationalizing Restorative Justice*, in *Contemporary Justice Rev.*, 3(4), 2000, pp. 459 e 464. Tale affermazione è ora ripresa dalla Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, sub considerando (9): «Un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime».

⁵ D.W. VAN NESS-K. HEETDERKS STRONG, *Restoring Justice*, Anderson, Cincinnati, 1997. Il volume è stato oggetto di una nuova edizione nel 2015. Nella letteratura italiana v. M. BOUCHARD-G. MIEROLO, *Offesa e riparazione. Per una nuova giustizia attraverso la mediazione*, Mondadori, Milano, 2005, p. 8 s.

⁶ Tale raccordo tra parola e pensiero è espresso da F. CORDERO, *Riti e sapienza del diritto*, Laterza, Roma-Bari, 1981, p. 61.

⁷ Cfr. L. AUSTIN, *How to do Things with Words: The William James Lectures delivered at Harvard University in 1955*, a cura di J.O. Urmson, Clarendon, Oxford, 1962, trad. it. *Come fare cose con le parole*, Marietti, Genova, 1987.

⁸ D.J. CORNWELL, *The Penal Crisis and The Clapham Omnibus: Questions and Answers in Restorative Justice*, Waterside Press, Hook, Hampshire, 2009, p. 41.

che il discorso sulla giustizia riparativa ha preso corpo, formandosi secondo un procedimento di tipo *bottom up*. La (ri)scoperta di un modello di giustizia volto primariamente alla riparazione alle vittime di reato, globalmente noto con la formula linguistica anglosassone «*restorative justice*», è avvenuta infatti a partire dalla crisi dell'idea di pena come afflizione, come atto che compensa ma non ripara⁹.

Il procedimento *bottom up* e la varietà dei moduli di intervento riconducibili al paradigma della *restorative justice* – avviati, inizialmente, su base locale e in via sperimentale – non hanno ostacolato, tuttavia, lo stagliarsi di un «universale» insito nella giustizia riparativa, né la formalizzazione di alcune tipologie di intervento, divenute poi dominanti – la mediazione, per esempio, o il *conferencing* – che hanno mostrato altresì una sorprendente capacità di «adattamento» nel momento in cui sono state introdotte nei singoli ordinamenti giuridici.

Dunque la *riparazione alle vittime* è il cuore pulsante della *restorative justice*. Attorno alle due parole-chiave – *vittima* e *riparazione*, che rappresentano veri e propri poli concettuali – ruota il discorso della giustizia riparativa, tra passato e presente, *civil law* e *common law*, etica e diritto, istanze di tutela e scelte di politica criminale.


Tale discorso, tuttavia, non può rimanere disgiunto né da quello sull'autore del reato, portatore di esigenze di risocializzazione e riaccoglienza, né da quello sulla comunità. È essenziale, però che reo e vittima vengano sottratti a dinamiche giuridico-criminologiche oppostive, ciascuna delle quali pone al centro del sistema l'una o l'altra figura, ma riportati ad un nuovo equilibrio quanto a diritti, riconoscimento processuale e garanzie¹⁰.

Riteniamo, pertanto, che il reato vada rappresentato come un'ellisse, figura geometrica a due fuochi, occupati, rispettivamente dal *reo* e dalla *vittima*.

Dietro ogni colpevole c'è una vittima sofferente (individuale o collettiva); dietro ogni reato, c'è una comunità lacerata. Indispensabile, rispetto al crimine, l'azione sinergica delle agenzie del controllo formale e informale. Perciò l'ellisse con il quale va rappresentato il reato è figura che deve essere contornata dagli altri elementi rappresentati nella c.d. «molecola criminale»: la comunità, le agenzie del controllo formale (*in primis*, forze dell'ordine e magistratura) e le agenzie del controllo informale (famiglia, scuola, comunità).

⁹ Sul rapporto tra pena e riparazione v. l'ampio saggio di I. MARCHETTI-C. MAZZUCATO, *La pena "in castigo". Un'analisi critica su regole e sanzioni*, Vita e Pensiero, Milano, 2006.

¹⁰ D.W. VAN NESS-K. HEETDERKS STRONG, *Restoring Justice*, ed. 2015, cit., p. 56. Cfr. anche H. KAPTEIN, *Victims of inconclusive criminal evidence against offenders*, in L. GRÖNING-J. JACOBSEN (a cura di), *Restorative Justice and Criminal Justice*, Santérus Academic Press, Stockholm, 2012, p. 63, dove si sottolinea la frizione tra diritti delle vittime e onere della prova.



L'inedita centralità delle vittime come soggetti meritevoli primariamente di riparazione può apparire come un fenomeno piuttosto recente¹¹, formatosi nel crogiolo del pensiero criminologico e alimentato attraverso iniziative e buone prassi di tutela delle vittime stesse, adottate inizialmente nei paesi anglosassoni.

Da un lato, infatti, è ormai definitivamente acquisito che agli albori della giustizia riparativa vi è la consacrazione della vittimologia come branca autonoma del pensiero scientifico-criminologico, derivata dalle opere di Von Henting¹² e di Mendelshon¹³, cui hanno fatto seguito molti lavori degli anni '60 e '70 del secolo scorso¹⁴. Dall'altro lato, i primi programmi di *victim aid or support* sono riconducibili all'esperienza neozelandese e californiana¹⁵. Diverse le matrici operative ma comune il denominatore: che si tratti di forme di *state compensation* (fondi statali di risarcimento alle vittime), di *compensation orders*¹⁶ (ordine di riparazione indirizzato all'autore di reato), di modelli di *victim aid and assistance*, la vittima cessa

¹¹ V. J. DOAK, *Participatory Rights for Victims of Crimes: In Search of International Consensus*, in *Canadian Criminal Law Rev.*, 15(1), 2011, pp. 43-55.

¹² H. VON HENTING, *The Criminal and its Victim: Studies in the Sociology of Crime*, Yale University Press, New Haven, 1948.

¹³ B. MENDELSON, *The origin of the doctrine of victimology*, in *Excerpta Criminologica*, 3(6), 1963, pp. 239-245.

¹⁴ Per una ricognizione della letteratura in materia v. J. SHAPALAND-J. WILLMORE-P. DUFF, *Victims in the Criminal Justice System*, Aldershot, Gower, 1985.

¹⁵ J. VAN DIJK, *Ideological Trends within the Victims Movements: An International Perspective*, in M. MAGUIRE-J. POINTING (a cura di), *Victims of Crime: a New Deal*, Open University Press, Milton Keynes, 1988.

¹⁶ I *compensation orders* sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito nel 1972. Con il Criminal Justice Act del 1982 è stato stabilito che questi fossero prioritari rispetto alla *state compensation*. Cfr. J. HAMILTON-M. WISNIEWSKY, *The Use of Compensation Order in Scotland*, Scottish Central Research Unit, Edinburgh, 1996.

di avere un incolore ruolo processuale per diventare il *target* delle politiche di intervento, spesso maturate, all'inizio, nel contesto di gruppi a forte connotazione religiosa o nell'ambito dei *probation services*¹⁷.

Il dibattito scientifico avviato prevalentemente in lingua inglese, lo stratificarsi di una letteratura internazionale ormai amplissima – tanto che si è parlato di un vero e proprio *business* scientifico-accademico¹⁸ – la stessa etichetta identificativa del fenomeno forgiata dall'anglicismo «*restorative justice*» assegnano alla giustizia riparativa, almeno apparentemente, un'origine che si colloca nell'area del *common law* e in quella dell'Europa del Nord e che risulta ampiamente legata all'emergere della vittimologia e del *victims' movement*¹⁹.

Nomen e lingua di lavoro creano tuttavia apparenze mentitorie, che il giurista distratto dalle variabili e contingenti vicende delle norme positive fatica a smascherare. Una lettura attenta della storia e del pensiero giuridico italiano degli ultimi due secoli lascia emergere, invece, soluzioni normative e un dibattito giurifilosofico sull'idea di riparazione alle vittime di reato di straordinaria, sorprendente attualità. Analogamente, il dato antropologico, consente di collocare le pratiche mediatriche anche nella storia delle comunità arcaiche nell'area mediterranea²⁰, senza per questo sminuire l'importanza degli studi condotti nell'ambito delle c.d. società semplici soprattutto nordamericane, canadesi e neozelandesi²¹, le uniche ad essere frequentemente richiamate nella letteratura internazionale²².

¹⁷ Sugli esordi degli interventi operativi in favore delle vittime v. P. ROCK, *Constructing Victims Rights: The Home Office, New Labour and Victims*, Oxford University Press, Oxford, 2004.

¹⁸ Si esprimono provocatoriamente in termini di «*tricky business*» I. AERTSEN-T. DAEMS-L. ROBERT (a cura di), *Institutionalising Restorative Justice*, Willan Publishing, Culmcott, 2006, p. XIII dell'Introduzione.

¹⁹ Sulla vittimologia e sulle origini prasseologiche del *victims' movement* come fenomeni che hanno portato all'emergere della giustizia riparativa v. S. GREEN, *The victims' movement and Restorative Justice*, in G. JOHNSTONE-D.W. VAN NESS, *Handbook of Restorative Justice*, William Publishing, Portland, 2007, pp. 171-191. Cfr. anche M. MAGUIRE-J. SHAPALAND, *The "Victims Movement" in Europe*, in A.J. LURIGIO-W.G. SKOGAN ET AL. (a cura di), *Victims of Crime: Problems, Policies, and Programs*, Sage, Newbury Park, 1990, pp. 205-225.

²⁰ Ulteriori indicazioni in merito a pratiche ancestrali di mediazione in area mediterranea in G. MANNOZZI, *La giustizia riparativa: percorsi evolutivi culturali, giuridici e sociali*, in F. PALAZZO-R. BARTOLI (a cura di), *La mediazione penale nel diritto italiano ed internazionale*, Firenze University Press, Firenze, 2011, p. 29 ss. Qui si richiama la *psychadelphosyne*, una pratica riconciliativa tipica delle comunità *arcaiche* del Peloponneso la quale presenta aspetti di grandissimo interesse giuridico-antropologico: tale modello di riconciliazione si fonda infatti su un *facere* inclusivo della richiesta di perdono e della concretezza di forme di riparazione attraverso le quali l'autore dell'omicidio (condotta che, a quanto si legge, non deve essere stata intenzionale) diventa appunto «protettore/benefattore» della famiglia della vittima. Cfr. anche J. DIAMOND, *The World until Yesterday*, Penguin, London, 2013, trad. it. *Il mondo fino a ieri*, Einaudi, Torino, 2013, pp. 91-95 e 110-115.

²¹ A. MORRIS-G. MAXWELL, *Restorative Justice in New Zealand: Family Group Conferences as a Case study*, in *Western Criminal Law Review*, 1998, p. 3 della versione elettronica disponibile a: <http://www.westerncriminology.org/documents/WCR/v01n1/Morris/Morris.html>.

²² N. ROULAND, *Anthropologie juridique*, Les Presses universitaires de France, Paris, 1988, trad.

Perciò, dopo aver offerto una ricognizione delle fonti sovranazionali che hanno dato ulteriore impulso alla (ri)scoperta delle vittime e che incoraggiano modalità di intervento a base riparativa, ci sembra doveroso aprire una finestra sul nostro passato per trovare quelle radici atte a rafforzare la consapevolezza che le indicazioni sovranazionali non sono scelte di *policy* calate, per così dire, dall'alto, bensì indicazioni atte a (ri)vitalizzare una tradizione feconda, inspiegabilmente dimenticata ma che profondamente ci appartiene.

2. La rilevanza della vittima nelle fonti giuridiche sovranazionali

Le vittime sono oggetto di un crescente interesse a livello sovranazionale al punto che non vi è ormai più dubbio su quale sia «il polo magnetico più forte fra imputato e vittima nell'ottica dell'Unione europea»²³. Ne è la riprova l'insieme dei documenti vincolanti o programmatici che, a vario titolo, propongono una nozione di vittima e indicano linee-guida per ottimizzare la tutela, le garanzie processuali, i servizi a favore e la protezione delle vittime di reato²⁴.

Tutto ciò ha portato a sostenere che viviamo in un «tempo delle vittime»²⁵ e che esiste un «culto delle vittime»²⁶ da parte della Corte di Strasburgo, nonché a esprimere persino la preoccupazione di uno strapotere delle vittime conseguente al rischio di una possibile sovra-rappresentazione delle stesse nelle dinamiche sostanziali e processualpenalistiche.

Tutto il diritto penale deve essere modificato tenendo conto della protezione delle vittime, ma queste ultime non possono impadronirsi del diritto penale²⁷.

Riteniamo indispensabile, pertanto, procedere ad un sintetico *excursus* dei documenti internazionali rilevanti e delle formule definitorie di «vittima» ivi contenute.

it. *Antropologia giuridica*, Giuffrè, Milano, 1992. Rileva il carattere «universale nella sua transculturalità» delle esperienze di tipo conciliativo per la soluzione informale delle dispute G. COSÌ, *Giustizia senza giudizio. Limiti del diritto e tecniche di mediazione*, in F. MOLINARI-A. AMOROSO (a cura di), *Criminalità minorile e mediazione*, Franco Angeli, Milano, 1998, p. 188 s., il quale ricorda come anche nel confucianesimo e nel buddhismo venga incoraggiato l'informalismo nella soluzione dei conflitti.

²³ S. ALLEGREZZA, La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea, in S. ALLEGREZZA ET AL., *Lo scudo e la spada*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 8.

²⁴ Per una panoramica dei documenti dell'Unione europea rilevanti in materia v. L. CORNACCHIA, *Vittime e giustizia criminale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, p. 1769.

²⁵ D. SOULEZ LARIVIERE-C. ELIACHEFF, *Le temps des victims*, Albin Michel, Parigi, 2007.

²⁶ V. al riguardo le osservazioni di V. VALENTINI, *Legalità penale convenzionale e obbligo di interpretazione conforme alla luce del nuovo articolo 6 TUE*, in *Dir. pen. contemp.*, 2012, pp. 167-179 (in part. pp. 172 s. e 179).

²⁷ L. ARROYO ZAPATERO, *Politica criminale e stato di diritto nelle società contemporanee*, in C.E. PALIERO-F. VIGANÒ (a cura di), *Europa e diritto penale*, Giuffrè, Milano, 2013, p. 25.

Cominciamo con la Dichiarazione dei principi base della Giustizia per le vittime di Crimini e di Abusi di Potere delle Nazioni Unite del 1985, dove viene enunciata la seguente definizione di vittima:

vittima del crimine è chi, individualmente o in forma collettiva, ha sofferto un danno e in particolare un'aggressione alla sua integrità fisica o psichica, una sofferenza morale, una perdita economica o un'aggressione grave ai suoi diritti fondamentali, a seguito di azioni od omissioni commesse in violazione a leggi penali in vigore in uno degli Stati membri²⁸.

Nella Decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea del 15 marzo 2001/220/GAI – che reca disposizioni in base alle quali devono essere garantiti alle vittime il diritto di essere sentite, la possibilità di partecipare al procedimento penale, la protezione, il risarcimento e l'accesso alle informazioni pertinenti – la vittima viene individuata come

la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti od omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno stato membro²⁹.

Di talché vittima appare anche il *danneggiato*, ossia colui che subisce in modo diretto un danno dal reato senza essere il titolare del bene giuridico leso.

Hanno un decisivo rilievo in materia, per contenuti e forza vincolante, la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 n. 29 che «istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI»³⁰, nonché la Direttiva 2011/99/UE del 13 dicembre 2011 sull'ordine di protezione europeo, emanata nel contesto delle azioni dell'Unione europea di rafforzamento dei diritti e della protezione delle vittime di reato già previste da una Risoluzione del Consiglio del 10 giugno 2011.

La Direttiva 2012/29/UE³¹, in particolare, offre una definizione «allargata» di

²⁸ V. la *Dichiarazione dei principi base della Giustizia per Vittime di Crimini e di Abusi di Potere* votata con la Risoluzione n. 40/34 del 29 novembre 1985 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, disponibile a: <http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034.htm>.

²⁹ *Decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea del 15 marzo 2001/220/GAI*, disponibile a: <http://eur-lex.europa.eu>.

³⁰ Sul piano di tutela delle vittime nella dimensione europea anteriore alla Direttiva 2012/29/UE v. M. GIALUZ, *Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili*, in S. ALLEGREZZA ET AL., *Lo scudo e la spada*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 60 s.

³¹ La base legale è data dall'art. 82, par. 2, lett. c) del TFUE che prevede la possibilità per l'UE di adottare norme minime al fine di armonizzare i diritti delle vittime della criminalità. In argomento imprescindibile il rinvio al denso e documentato saggio di M.E. CATALANO, *La tutela della vittima nella Direttiva 2012/29/UE e nella giurisprudenza delle Corti europee*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, pp. 1789-1814.

vittima³², tale da ricomprendere anche i familiari, quali vittime *indirette*³³:

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «vittima»:

i) una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato;

ii) un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona;

b) «familiare»: il coniuge, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima³⁴.

Con la Direttiva sopra citata, è coerente la Convenzione di Lanzarote³⁵ limitatamente alla posizione della vittima nel processo penale ma non rispetto all'adozione di una nozione allargata di vittima³⁶. Nella Convenzione di Lanzarote il termine vittima ritaglia chirurgicamente il solo minore oggetto di abusi. L'art. 3 sancisce infatti:

Ai fini della presente convenzione: (...) il termine vittima designa ogni minore oggetto di sfruttamento o abuso sessuale.

Sulla scia di un'identificazione selettiva della vittima si pone anche la Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica), dove all'art. 3 si legge:

Ai fini della presente Convenzione:

a. con l'espressione “violenza nei confronti delle donne” si intende designare una

³² Cfr. anche la *Risoluzione del Consiglio d'Europa R(2006)8*.

³³ In tal senso, nella tradizione giuridica italiana, R. GAROFALO, *Riparazione alle vittime del delitto*, Bocca, Torino, 1887, p. 2.

³⁴ *Direttiva 2012/29/UE*, art. 2. V. anche *sub* considerando (19): «È possibile che anche i familiari della vittima subiscano un danno a seguito del reato. In particolare, i familiari di una persona la cui morte sia stata causata direttamente da un reato potrebbero subire un danno a seguito del reato. La presente direttiva dovrebbe pertanto tutelare anche questi familiari vittime indirette del reato». La nozione allargata di vittima viene ripresa agli artt. 8 e 18 della Direttiva.

³⁵ *Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale*, Lanzarote, 25 ottobre 2007, ratificata in Italia con la l. 1 ottobre 2013, n. 172 («Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»).

³⁶ La definizione è persa alla dottrina carente sia sotto il profilo dell'individuazione dei soggetti vittime di reato (vengono infatti prese in considerazione solo le vittime dirette), sia sotto il profilo della mancanza di una definizione di vittima «vulnerabile». Cfr. M. BERTOLINO, *Convenzioni, direttive e legislazione nazionale: un fronte comune di lotta contro i delitti a sfondo sessuale a danno di minori nella legge di ratifica n. 172/2012*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 2 ss.

- violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;
- b. l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;
- c. con il termine "genere" ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;
- d. l'espressione "violenza contro le donne basata sul genere" designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;
- e. per "vittima" si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b.

La Convenzione di Istanbul include, tuttavia, tra le vittime anche i minori che abbiano assistito a forme di violenza, prevenendo all'art. 26 che:

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Essa fornisce anche una compiuta definizione dello *status victimae* attraverso un sistema di tutele differenziate a seconda del grado di vulnerabilità della vittima, in modo da riconoscere uno statuto di vittima con specifiche esigenze di protezione³⁷.

In definitiva, la cifra comune dei documenti sovranazionali sopra ricordati sta nel riconoscimento alla vittima del ruolo di *coprotagonista della vicenda processuale e destinatario di specifiche esigenze di tutela e di garanzia*. Assunta talvolta secondo una *nozione allargata*, la vittima è infatti destinataria di una serie di diritti e prerogative processuali, ulteriormente diversificati in relazione al grado di vulnerabilità della stessa.

Questo non implica che, a livello europeo, esista un consenso generalizzato sulla nozione di vittima. Sebbene la Direttiva 2012/29/UE abbia forza vincolante e proponga una nozione *generale* di vittima, altri atti e documenti sovranazionali ritagliano definizioni *specifiche* di vittima in ragione del tipo di reato subito (ad esempio: tratta, reati sessuali) o delle caratteristiche personologiche (minore età, genere). Tali vittime specifiche, a causa della loro particolare condizione di debo-

³⁷ V. gli artt. 22-26 della *Convenzione di Istanbul*.

lezza/vulnerabilità, possono essere destinatarie di meccanismi di protezione e di tutela mirati e rafforzati.

Alla luce di quanto considerato, appare sorprendente l'assenza di un riconoscimento formale della vittima nell'ambito della Convenzione europea dei diritti dell'uomo quale soggetto titolare del diritto a ricorrere alla Corte di Strasburgo.

3. Nozione criminologica e tipologia di vittime

Uno dei poli concettuali del discorso sulla giustizia riparativa è costituito, come abbiamo visto, dalla «vittima»: essa è *soggetto* centrale di una giustizia che cura³⁸ (muovendo dalla contrarietà ad una pena che si prospetta come mero «raddoppio del male»³⁹, *oggetto* di tutela e protezione processuale⁴⁰, *destinatario* della riparazione.

Sulla nozione di vittima permane una zona di incertezza: non solo non esiste una definizione di vittima normativa universalmente accettata ma non è neppure ben chiaro come sia possibile identificare le vittime per così dire «ideali» di cui prendersi cura attraverso la giustizia riparativa.

Proprio in quest'ultima prospettiva, è necessario raggiungere *in primis* una nozione tendenzialmente condivisa di vittima e, successivamente, lavorare sulle sottocategorie vittimologiche per individuare il *target* di vittime per le quali la giustizia riparativa e la mediazione penale possono rivelarsi strategie di intervento proficue e prive del rischio di vittimizzazione secondaria.

In proposito è bene seguire il *modus procedendi* a cui tipicamente si ricorre nell'ambito di una controversia scientifica per permettere una migliore comunicazione tra gli studiosi: retrocedere «ad una *ontologia condivisa*, grazie alla quale il riferimento dei termini è fissato con sufficiente precisione»⁴¹. Solo una volta che sia stato raggiunto il livello di ontologia condivisa, in effetti, gli scienziati possono dire di riferirsi allo *stesso* fenomeno, al quale tuttavia conferiscono, talvolta, un diverso *valore di verità*.

Un'ontologia condivisa sulla nozione di vittima si è da tempo formata a livel-

³⁸ La fortunata espressione di una giustizia che cura («*promotes healing*») è di D.W. VAN NESS-K. HEETDERKS STRONG, *Restoring Justice*, cit., p. 32 ss.

³⁹ L'espressione è mutuata da M. DONINI, *Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la pena come raddoppio del male*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, pp. 1162-1218, a cui si rinvia per una splendida analisi della necessità di superare la prospettiva teorica della pena come corrispettivo del male. Sulle origini del fondamento dell'idea di pena come afflizione v. la ricostruzione di grande profondità proposta da U. CURI, *I paradossi della pena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, pp. 1073-1086.

⁴⁰ G. DI CHIARA, *La premura e la clessidra: i tempi della mediazione penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, p. 377 ss.

⁴¹ L'osservazione è di P. BARROTTA, *La dialettica scientifica*, Utet, Torino, 1998, p. 79 (corsivi originali).

lo criminologico – dove la vittima viene identificata con *il soggetto titolare del bene giuridico protetto dalla norma penale, il quale risente, primariamente o secondariamente, della commissione del reato con sofferenza o con dolore*⁴² – mentre fatica ad essere raggiunta a livello normativo: anche il codice penale italiano non utilizza il termine «vittima», impiegando viceversa, con significati non sovrapponibili, quello di *offeso* o *danneggiato*, espressioni che indicano figure destinatarie di specifiche prerogative processuali⁴³.

A partire da questa piattaforma definitoria, è possibile procedere a una serie di sotto-distinzioni, ricavate da fonti sovranazionali e atti di *soft law*, fondate sul grado di coinvolgimento della vittima nel reato ovvero sul contributo criminogenetico della vittima al fatto delittuoso⁴⁴. Tali sotto-distinzioni hanno condotto alle note formalizzazioni di ruoli o di predisposizioni vittimologiche: si pensi alle vittime attive e passive e, ancora, alle vittime accidentali, preferenziali, simboliche o favorenti⁴⁵. È possibile offrire altresì, rispetto alle vittime, una chiave di lettura che le raggruppa in «classi» legate alle caratteristiche personologiche, alle peculiarità del tipo di illecito subito o, in alternativa, alle scelte di *policy* che le riguardano.

3.1. La classificazione delle vittime legata alle caratteristiche personologiche e al tipo di illecito

Cominciamo con la prima e più generale distinzione, ripresa anche nella Direttiva 2012/29/UE, che corre tra vittime *primarie* e vittime *secondarie*.

Le vittime *primarie* sono rappresentate dai soggetti contro i quali il reato viene commesso *direttamente* e che possono subire un danno fisico, psichico, o econo-

⁴² La definizione, ormai universalmente accettata, è di H. VON HENTIG, *Das Verbrechen*, II, Springer-Verlag, Göttingen-Heidelberg, 1962, p. 488. Cfr. anche la *Dichiarazione dei principi base della Giustizia per Vittime di Crimini e di Abusi di Potere* in cui si propone una nozione molto ampia di vittima: «a person may be considered a victim (...) regardless of whether the perpetrator is identified, apprehended, prosecuted or convicted and regardless of the familial relationship between the perpetrator and the victim. The term 'victim' also includes, where appropriate, the immediate family or dependant of the direct victim and persons who have suffered harm in intervening to assist victims in distress or to prevent victimization» (art. 2).

⁴³ S. ALLEGREZZA, *La riscoperta della vittima*, cit., p. 14.

⁴⁴ Nella letteratura italiana, v. G. GULOTTA, *La vittima*, Giuffrè, Milano, 1976 e bibl. *ivi cit.*

⁴⁵ Una sintetica panoramica in G. PONTI, *Compendio di criminologia*, Cortina, Milano, 1990, p. 480 ss. Nella letteratura vittimologica internazionale il rinvio è ancora a H. VON HENTING, *The Criminal and its Victim*, cit., il quale propone una distinzione, di tipo *descrittivo*, fondata sulle caratteristiche individuali della vittima (età, razza, sesso, condizioni psico-fisiche); cfr. anche B. MENDELSON, *La Victimologie. Science actuelle*, in *Rev. Dr. Pénal et de Criminologie*, 1959, pp. 619-627 (ma l'articolo apparso per la prima volta nel 1956), che invece propone una distinzione, di tipo *valutativo*, fondata sul *comportamento* della vittima. Si avrebbero, cioè: (1) vittime completamente innocenti; (2) vittime che collaborano alla realizzazione del fatto criminoso; (3) vittime che commettono (o che simulano) il reato.

mico, danno che, a sua volta, può essere temporaneo (e perciò reversibile) oppure permanente⁴⁶.

Le vittime *secondarie* sono quelle che vengono solo *indirettamente* danneggiate⁴⁷ dal reato: si pensi, per fare un esempio, alla famiglia della vittima primaria. Una posizione per certi aspetti assimilabile a quella delle vittime *secondarie* può essere rivestita dai familiari del reo⁴⁸. È, questo, un risvolto del fatto criminoso che raramente viene preso in considerazione dalla scienza criminologica. La giustizia penale, da parte sua, non si è mai fatta carico – né, per la verità, avrebbe potuto, per come è strutturata – dei bisogni e delle difficoltà (psicologiche, sociali ed economiche) della famiglia del reo. Viceversa, la giustizia riparativa, come vedremo, sembra possedere gli strumenti idonei a gestire il conflitto che deriva dalla commissione di un reato nel suo aspetto relazionale «allargato», tale da includere, cioè, *tutte le vittime secondarie* sopra individuate.

Al di là di questa dicotomia è possibile fare un'ulteriore e più dettagliata distinzione tra classi di vittime aventi caratteristiche comuni, tali da renderle destinatarie di forme di tutela specifiche o rafforzate, talvolta formalizzate in atti giuridici sovranazionali o in documenti di fonte pattizia. Proponiamo qui di seguito un *excursus* sulle principali categorie di vittime, consapevoli che si tratta di meri idealtipi e che ciascuna vittima può appartenere contemporaneamente a più categorie, e adottando, una complementare chiave di lettura fondata sul possibile ruolo della vittima nell'ambito della giustizia riparativa e della mediazione penale.

Le vittime *individuali*: sono persone fisiche che subiscono direttamente o indirettamente le conseguenze dell'illecito. Il settore delle vittime individuali è quello che trova un riconoscimento trasversale in atti normativi in quanto è la visione antropomorfo-individuale di vittima ad essere prevalentemente adottata nei documenti sovranazionali⁴⁹. Emblematiche sono la risoluzione 40/34 delle Nazioni Unite e la Decisione quadro n. 220 del 2001.

Le vittime individuali sono i soggetti con cui principalmente si può dialogare e lavorare nella prospettiva della mediazione penale e del *family group conferencing*, che presuppone, salve le precisazioni che seguiranno, una vittima in «carne ed ossa».

⁴⁶ Cfr. anche R(2006)8, 1.1 e 1.3.

⁴⁷ Cfr. S. QUATTROCOLO, *La Corte europea fa il punto sullo status di vittima*, in *Leg. pen.*, 2008, p. 158 ss.

⁴⁸ Cfr. P. MCCOLD, *Restorative Justice – Variations on a Theme*, in L. WALGRAVE, *Restorative Justice for Juveniles: Potentialities, Risks and Problems for Research*, Leuven University Press, Leuven, 1998, p. 87. L'A. ritiene che la comunità, i familiari della vittima e persino i familiari del reo siano tutte vittime *secondarie* ed abbiano specifiche esigenze direttamente correlate al reato commesso.

⁴⁹ L'esclusione delle persone giuridiche dalla nozione di vittima emerge dalle sentenze C-467/05 Dell'Orto e C-205/09 Eredics. Criticamente, sul punto, A. NISCO, *Persona giuridica e "vittima" di reato ed interpretazione conforma al diritto comunitario*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 787 s.

La categoria delle vittime *collettive* rinvia a realtà criminose ben più complesse rispetto a quelle richiamate dalla vittimizzazione di singoli individui, giacché la condotta criminosa si indirizza ad un numero indefinito di soggetti, selezionati in base a caratteristiche personali, etniche o sociali. In generale, la vittimizzazione collettiva viene definita come un fenomeno che interessa gruppi o raggruppamenti di individui uniti da speciali legami o da condizioni di «appartenenza» (ad una fascia sociale o ad un gruppo etnico o ad una razza che ne determino l'assunzione ad oggetto privilegiato della vittimizzazione)⁵⁰. I reati commessi contro interi gruppi di individui sono, anzitutto, quelli che vengono tipicamente indicati come «reati contro l'umanità» (genocidio, crimini di guerra, discriminazione razziale)⁵¹.

Rispetto a queste ipotesi, la giustizia riparativa ha trovato un terreno applicativo di straordinario interesse se solo si pensa all'esperienza sudafricana della Commissione Verità e riconciliazione⁵².

La vittimizzazione collettiva comprende tuttavia anche fenomeni criminali di tipo allargato non connotati da un uso distorto o criminale del potere politico, legislativo o giudiziario⁵³. Rientrano in questa categoria, infatti, anche i fenomeni di vittimizzazione diffusa legati al settore economico o al campo della scienza e della tecnologia: si pensi alle frodi alimentari, alle industrie a rischio di incidenti rilevanti, alla società del rischio⁵⁴, alla sperimentazione nell'ambito dell'attività medico-chirurgica⁵⁵.

⁵⁰ V. T. BANDINI-U. GATTI-I.M. MARUGO-A. VERDE, *Criminologia*, Giuffrè, Milano, 1991; ivi il rinvio alla nozione elaborata da M. JOUSTEN, *The Role of Victim of Crime in European Criminal Justice Systems. A Crossnational Study of the Role of the Victim*, HEUNI, Helsinki, 1987.

⁵¹ I crimini contro l'umanità sono stati oggetto di una formalizzazione a livello internazionale attraverso il *Rome Statute of the International Criminal Court* (17 luglio 1998) (v. in part. gli artt. 5 e 6). Tra i primi commenti: O. TRIFFTERER, *Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court*, Nomos, Baden-Baden, 1999. Cfr. anche M.C. BASSIUNI, *The Need for International Accountability and the Protection of Victims in the Context of International Humanitarian Law*, in *Offender and Victims: Accountability and Fairness in the Justice Process*, Contribution to the Tenth United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, pubblicazione del Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, Milano, 2000, p. 17 ss.

⁵² A. LOLLINI, *Costituzionalismo e giustizia di transizione. Il ruolo costituente della Commissione sudafricana verità e riconciliazione*, il Mulino, Bologna, 2005. V. anche C.B.N. GADE, *Restorative Justice and the South African Truth and Reconciliation Process*, in *S. Afr. Journ. Philos.*, 32(1), 2013, p. 11 s.

⁵³ Cfr. F. TANTALO-M. COLAFIGLI, *Una "nuova" vittima collettiva. Riflessione su un paradosso risarcitorio*, in G. PONTI (a cura di), *Tutela della vittima e mediazione penale*, Giuffrè, Milano, 1995, p. 217 ss.

⁵⁴ Cfr. C. PERINI, *Il concetto di rischio nel diritto penale moderno*, Giuffrè, Milano, 2010.

⁵⁵ Ampiamente, sul punto, G. GULOTTA, *Collective Victimization*, in *Victimology*, 1985, p. 710 ss. Gulotta teorizza una tipologia di vittimizzazione collettiva fondata sull'individuazione del tipo di relazione principale che lega gli appartenenti al gruppo delle vittime. Si avrebbero, cioè, tre tipi di vittime collettive: quelle legate all'esercizio del *potere istituzionale*; quelle legate all'esercizio del *potere economico*; infine, quelle legate al campo della *scienza e della tecnologia*. A questo proposito, cfr.

In tali contesti, la giustizia riparativa non ha ancora saggiato pienamente le proprie potenzialità, sebbene interessanti esperienze di mediazione siano state avviate, soprattutto nei paesi di *common law*, nell'ambito della mediazione di conflitti derivanti da *medical malpractice*⁵⁶ o dalle delicatissime e sofferte scelte di «fine vita».

Rispetto al *locus commisi delicti* ha acquisito autonomia concettuale la c.d. *cross-border victim*, vittima transnazionale che non risiede nello Stato in cui ha subito il reato. Qui lo *status* di vittima è spesso assunto in ragione di vicende i cui poli esplicativi sono costituiti dai c.d. «fattori *push*» (quelli che spingono a lasciare il proprio paese) e i «fattori *pull*» (quelli che attraggono nel paese di destinazione). Questo tipo di vittime gode del diritto alla compensazione pecuniaria in forza della Direttiva 2004/80 UE⁵⁷ ed è destinatario di più ampie forme di tutela in base alla Direttiva 2011/36/UE⁵⁸ in materia di tratta di esseri umani, la quale esprime istanze di rafforzamento del presidio sanzionatorio, indica strategie per l'esercizio dell'azione penale, sollecita diritto ad un titolo di soggiorno, all'assistenza, al sostegno.

Rispetto alla vittima *cross-border*, spesso oggetto di reati a sfondo sessuale o contro la persona, gli interventi di giustizia riparativa scontano un *surplus* di complessità legati al rischio che proprio la giustizia riparativa stessa esaspera lo squilibrio di poteri tra le parti o addirittura si risolva in forme di seconda vitt-

anche F. TANTALO-M. COLAFIGLI, *Una "nuova" vittima collettiva*, cit., che suggeriscono di aggiungere una quarta categoria di vittime collettive: «quella connessa alla distruzione, quasi sistematica, del patrimonio artistico ed ambientale, laddove le relazioni che legano tra loro i componenti del gruppo-vittima si identificherebbero nel far parte di comunità che per collocazione ambientale o per interessi culturali vengono private del godimento di un bene loro spettante in ragione della specificità degli interessi che impersonano» (p. 220 s.). Specificamente, sulle vittime delle frodi alimentari, D. BELLANTONI, *La vittima della frode alimentare*, in G. GULOTTA-M. VAGAGGINI, *Dalla parte della vittima*, Giuffrè, Milano, 1980, p. 185 ss.

⁵⁶ Nella letteratura italiana A. TOGNONI, *Spazi di ADR nei conflitti in ambito sanitario*, in F. SCAPARRO (a cura di), *Il coraggio di mediare*, Guerini e associati, Milano, 2001, pp. 279-303. Da ultimo, G. MANNOZZI, *Mediating Conflicts in the Medical Sector: General Considerations from the Italian Perspective*, in *Global Jurist*, 2015, pp. 1-37. Nella letteratura anglosassone v., fra i molti: M.R. LEBED-J.J. MCCAULEY, *Mediation Within the Health Care Industry: Hurdles and Opportunities*, in *Georgia St. Un. Law Rev.*, 21(4), 2005, pp. 911-929; S. SYBBLIS, *Mediation in the Health Care System: Creative Problem Solving*, in *Pepperdine Dispute Resolution Law Journal*, 6(3), 2006, pp. 1493-1517; J. TODRES, *Toward Healing and Restoration for All: Reframing Medical Malpractice Reform*, in *Connecticut Law Review*, 3(2), 2006, pp. 667-737; C. STERN HYMAN-C.B. SCHECHTER, *Mediating Medical Malpractice Lawsuits Against Hospitals: New York City's Pilot Project*, in *Health Aff.*, 25(5), 2006, pp. 1394-1399; R.E. FARBIARZ, *Victim-offender Mediation: A new Way of Disciplining America's Doctors*, in *Mich. St. J. Med. & Law*, (12), 2008, pp. 359-386.

⁵⁷ *Direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004* relativa all'indennizzo delle vittime di reato.

⁵⁸ *Direttiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011* concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la *Decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI*.